



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n.48 concernente “Competenze in materie di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*), di Valutazione di Impatto Ambientale (*VIA*) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (*VInCA*)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio;

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.189 del 21 luglio 2015, recante: “*Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art.91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – Approvazione*”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento delle P.A., in conformità all’art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n.311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 (quattro) componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.), in sostituzione dei membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Sicilia n.307 del 20 luglio 2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art.1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs. n.152/2006);

VISTA la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n.19 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 18 e 26;

VISTO il D.A. n.271/GAB del 23 dicembre 2021 che regola l’Approvazione del documento “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*) del Piano urbanistico generale (*PUG*) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell’art.18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii.;

VISTI i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n.167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;

VISTO il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n.25 dell'1/06/2022;

VISTO l'Avviso Pubblico avente prot.n.10972 del 06/12/2022 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente relativo alla manifestazione di disponibilità da parte dei professionisti esterni all'Amministrazione regionale, interessati alla nomina di componente della predetta Commissione Tecnica Specialistica;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 13/12/2022 con la quale è stato formulato l'atto di indirizzo per l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, volto alla riforma della citata Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il D.A. n.6/GAB del 13 gennaio 2023 di composizione del Nucleo di Coordinamento della C.T.S., che individua il Presidente della C.T.S., il Vicepresidente e i tre componenti del Nucleo, nonché i Coordinatori delle tre Sottocommissioni Energia, Ambiente e Pianificazione del Territorio;

VISTA la Delibera di Giunta n.70 del 10/02/2023 ed il D.A. n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A.n.282/GAB del 09/08/2023 con il quale è stato nominato il Prof. Avv. Gaetano Armao in qualità di Presidente della C.T.S. con decorrenza dal 09/08/2023;

VISTO il D.A. n.22/GAB del 10/02/2025 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.R.S. n.734 del 17 febbraio 2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 14 febbraio 2025 con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica il Dott. Giuseppe Battaglia;

VISTO il D.A. n.246/GAB del 03/09/2025 con il quale sono stati nominati 5 nuovi componenti, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, secondo i quattro profili di cui alla Delibera di Giunta nr.189/2015 indicati, in modo tale di completare la dotazione organica della stessa CTS, considerato che per alcuni componenti della CTS l'incarico era scaduto;

VISTO il D.A. n.330/gab del 07/11/2025, con il quale è stato nominato un nuovo componente della Commissione Tecnica Specialistica, prevista dalla legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e successive modifiche ed integrazioni, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del decreto succitato;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo/DRU n.17170 del 6 novembre 2025, a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Santa Teresa di Riva (Me) in qualità di Autorità Procedente, con la quale è stata depositata nel Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI ENTI di questo Dipartimento, con codice istanza 4213, la documentazione prevista comprendente, il RAP, la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell'art. 91 della L.R. n. 9/2015, modificato dall'art.7, comma 1, della L.R. 1/2025, e gli elaborati progettuali relativi "all'Assegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo, di proprietà della Ditta Giovanni Todaro, Rosaria Angela Giuseppa Todaro, Antonino Todaro, Rosario Todaro, Giovanna Grazia Maria Todaro" identificata al N.C.T. al foglio di mappa 12 dalla particella 1037, del territorio di Santa Teresa di Riva (ME)", chiedendo l'attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ex art. 12 del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.i.;

VISTA la documentazione depositata dall'Autorità Procedente di cui sopra;

VISTA la nota prot.n.18556 del 02.12.2025 del Servizio 3/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art.12 del D.Lgs. 152/2006, relativa "all'Assegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo" di cui sopra indicato, con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

- ***Dipartimento Regionale dell'Ambiente***
- ***Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana***
- ***Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina***
- ***Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti***
- ***Dipartimento Regionale dell'Energia***
- ***Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti***
- ***Dipartimento Regionale Tecnico***
- ***Dipartimento Regionale dell'Agricoltura***
- ***Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale***
- ***Dipartimento Regionale delle Attività Produttive***
- ***Città Metropolitana di Messina già Provincia Regionale di Messina***

-Territorio Ambiente – Parchi e Riserve

-Protezione civile

-Sviluppo economico

- **Ufficio Genio Civile di Messina**
- **Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**
- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina**
- **Dipartimento della Protezione Civile Servizio Regionale per la Provincia di ME**
- **Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**
- **ASP Messina**
- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – DAP di Messina**
- **Consorzio di Bonifica 11 Messina**
- **Al Comune di Santa Teresa di Riva (ME)**

VISTE le note dei seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) :

- ✓ Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 4 prot.n.39426 del 04/12/2025 acquisita al protocollo DRU n.18775 nella medesima data - trasmessa per conoscenza a questo Dipartimento – indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Messina per relazionare sulle valutazioni e eventuali determinazioni. Relazione a tutt'oggi non pervenuta a questo Dipartimento;
- ✓ Ufficio Regionale del Genio Civile prot.n. 141976 del 15/12/2026, acquisita al protocollo DRU n. 19305 del 16/12/2025;
- ✓ ASP di Messina prot.n.261534 del 29/12/2025, acquisita al protocollo DRU n. 19826 del 30/12/2025;
- ✓ Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia prot.n.93 del 07/01/2026, acquisita al prot. DRU n.120 del 08/01/2026.

PRESO ATTO che i rimanenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) non hanno fatto pervenire nei termini i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.);

VISTA la nota prot. n.567 del 14/01/2026, con la quale il Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale - U.O. 3.1 del Dipartimento Urbanistica, ha comunicato al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza Regionale, l'inserimento della documentazione relativa al procedimento **ME 91-06**, Codice Procedura **n.4248** Comune di Santa Teresa di Riva (ME), nel portale Regionale per le Valutazioni Ambientali, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il Parere n.74/2026 del 13/02/2026 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota acquisita al DRU prot.n.2511 del 17/02/2026, con il quale è stato espresso parere motivato, ai sensi e per effetto dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla proposta relativa "all'Assegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo, di proprietà della Ditta Giovanni Todaro, Rosaria Angela Giuseppa Todaro, Antonino Todaro, Rosario Todaro, Giovanna Grazia Maria Todaro" identificata al N.C.T. al foglio di mappa 12 dalla particella 1037, del territorio di Santa Teresa di Riva (ME)", di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot.n.25002 del 26/02/2026, acquisita al prot/DRU n.2992 nella medesima data, con la quale l'Ufficio del Genio civile di Messina, riscontra la nota comunale prot.n.3562 del 11/02/2026, trasmettendo il parere favorevole ai sensi dell'art. 89 DPR 380/2001 ex Art. 13 Legge /1974 n. 64;

VISTA la nota prot. n. 3247 del 03/03/2026, con la quale il Servizio 3 "Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale" – U.O. 3.1 del Dipartimento Urbanistica ha comunicato al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza regionale la restituzione del Parere n. 74/2026, in quanto lo stesso non riportava il sopra citato parere del Genio Civile prot./DRU n. 2992/2026, rilasciato successivamente all'emissione del Parere CTS n. 74/2026;

VISTO il Parere n.199/2026 del 16/03/2026 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota acquisita al DRU prot.n.4279 del 19/03/2026, con il quale è stato espresso parere motivato, ai sensi e per effetto dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla proposta relativa "all'Assegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo, di proprietà della Ditta Giovanni Todaro, Rosaria Angela Giuseppa Todaro, Antonino Todaro, Rosario Todaro, Giovanna Grazia Maria Todaro" identificata al N.C.T. al foglio di mappa 12 dalla particella 1037,

del territorio di Santa Teresa di Riva (ME)”, di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere **n.199/2026 del 16/03/2026** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la proposta relativa *“all’Assegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo, di proprietà della Ditta Giovanni Todaro, Rosaria Angela Giuseppa Todaro, Antonino Todaro, Rosario Todaro, Giovanna Grazia Maria Todaro identificata al N.C.T. al foglio di mappa 12 dalla particella 1037, del territorio di Santa Teresa di Riva (ME)”*, **ME 91-06 C.P. 4248**, sia da **non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando le raccomandazioni contenute nel Parere.**
- Art. 2)** Il Comune di Santa Teresa di Riva (ME), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l’allegato parere che ne costituisce parte integrante all’Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell’art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1, della Legge 116/2014 e dell’art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii, il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità Competente - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla di pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana.

Palermo li, 31.03.2026

L’Autorità competente
(Giuseppe Battaglia)
Firmato

Il Dirigente del Servizio 3/DRU
(Arch. Daniela Grifo)
Firmato

**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA PER LE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO C.T.S. n. 199 del 16/03/2026

Codice procedura	4248
Classifica	ME_091_0000006
Dipartimento	URBANISTICA
Procedura	VAS-Verifica di Assoggettabilità (art.12)
Proponente	COMUNE DI SANTA TERESA RIVA
Descrizione	ASSEGNAZIONE DI UNA NUOVA DESTINAZIONE URBANISTICA ALLA PORZIONE DI TERRENO ASSOGGETTATA A VINCOLO ESPROPRIATIVO
Località del progetto	SANTA TERESA RIVA (MESSINA)
Data presentazione istanza al dipartimento	Prot. nr. 17170 del 06/11/2025
Data procedibilità / trasmissione in CTS	Prot. nr. 567 del 14/01/2026

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e

ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.ms.ii”;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e ss.mm.ii. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*”, ed in particolare l'articolo 91 recante “*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*”;

VISTA la Legge 22 maggio 2015 n. 68 “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 luglio 2014, concernente il “*Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana*”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)*”, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente ha impartito le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione*”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata

Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P. della Regione 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a “Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTI i vari Decreti assessoriali, di nomina, modifica e sostituzione dei membri della CTS;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.».

VISTA la Legge n. 108 del 29.07.2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

VISTO il D.A. n. 271/GAB del 23/12/2021 che regola l'Approvazione del documento “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art.

18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

VISTA l'istanza assunta al prot. DRU n. 17170 del 06/11/2025, con cui il Comune di Santa Teresa di Riva, in qualità di Autorità procedente, ha chiesto ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS per *“l'Assegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo”*, ubicato nel Comune di Santa Teresa di Riva, in via Savoca s.n.c.

VISTA la nota prot. DRU n. 18556 del 02/12/2025 del Dipartimento Regionale Urbanistica, con cui è stata avviata la fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare e degli elaborati depositati, invitando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.L.vo.152/06 e ss.mm.ii) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa, specificando che la mancanza di trasmissione sarebbe stata intensa come assenza di livelli di criticità e di eventuali impatti significativi della riclassificazione urbanistica e ritenendo superfluo l'invio del parere di competenza in caso di non assoggettabilità a VAS.

ATTESO CHE a seguito di dette Consultazioni sono pervenuti i seguenti contributi:

1. Nota Prot. DRU n. 19305 del 16/12/2025, con cui il Genio Civile, al fine di esprimere il proprio parere, ha richiesto l'integrazione degli elaborati depositati con lo studio geologico dell'area;
2. Nota prot. CRU 19826 del 30/12/2025, con cui l'ASP Messina ha specificato che *“si sottolinea come una nuova destinazione urbanistica alla striscia di terreno in oggetto non abbia alcuna influenza sulla situazione idrogeologica ed idraulica del territorio circostante in quanto non apporta neanche modifiche al carico urbanistico dell'area sulla quale risulta comunque edificabile un volume max di 1.000,00 mc. Pertanto, questo Servizio, nel condividere la necessità e l'importanza degli interventi rappresentati in progetto ed i benefici che verranno apportati con la realizzazione delle opere relativamente agli aspetti di sicurezza a tutela della salute e dell'incolumità degli utenti, valutati i modesti impatti che*



l'opera comporta globalmente sulle varie componenti ambientali e per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute pubblica e gli interventi di mitigazione che vengono prospettati in fase di cantiere, e nel pieno rispetto delle normative di settore, ritiene che, per quanto di propria competenza in merito all'aspetto igienico sanitario e fatte salve le valutazioni di competenza delle altre Amministrazioni interessate e competenti in materia, non ricorrano elementi che richiedano la necessita di assoggettabilità a VAS”.

- I. Nota prot. DRU n. 120 dell'8/01/2026, con cui l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ha espresso parere positivo, prescrivendo che in ordine agli interventi attuativi sull'area “- *data l'interferenza con il sito d'attenzione, gli interventi attuativi dovranno essere regolamentati dalle Norme d'Attuazione del PAI e in particolare dall'art. 26 Aree a pericolosità molto elevata; - tutte quelle opere che determinano una modifica sulla permeabilità dei suoli, dovranno rispettare gli accorgimenti previsti in attuazione del principio di invarianza idraulica. Il presente parere è rilasciato con le raccomandazioni di seguito riportate: - fare ricorso ai Sistemi di drenaggio Urbano sostenibile (SUDS) e/o alle Misure di ritenzione Naturale delle Acque (NWRM), che consentono un basso impatto ambientale nella laminazione e nell'infiltrazione nel suolo dei volumi di pioggia, adottando soluzioni che consentono: 1. mantenimento in condizioni di permeabilità naturale della porzione più ampia possibile della superficie oggetto di trasformazione, privilegiando lo sviluppo in verticale delle costruzioni e minimizzazione della costipazione del suolo naturale rimodellato; 2. riuso delle acque di pioggia defluenti dalle coperture, tenendo conto dei reali fabbisogni e dei vincoli di qualità per gli usi compatibili quali: irrigazione, innaffiamento giardini, acque grigie e lavaggio pavimentazioni esterne ecc. Per quanto non esplicitamente riportato è necessario attenersi alle disposizioni di cui alla direttiva AdB prot. 6834 del 11/10/2019 e al successivo DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021”.*

CONSIDERATO che gli altri SCMA non hanno fornito alcun contributo e/o parere, per cui si ritiene che per detti Soggetti, ciascuno per le proprie competenze, non vi siano livelli di criticità ambientali o impatti significativi dalla nuova assegnazione urbanistica;

VISTA la nota pro. DRU n. 567 del 14/01/2026 con cui il Dipartimento urbanistica, prendendo atto della decorrenza dei termini di legge stabiliti per la trasmissione di eventuali contributi da parte dei S.C.M.A, ha trasmesso gli atti al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per l'acquisizione del relativo parere tecnico di competenza, comunicando l'inserimento della

documentazione tecnico-progettuale con il codice procedura n. 4248;

VISTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n. 2115 del 11/02/2026, con cui il Comune ha integrato i documenti richiesti dal Genio Civile, tra cui la relazione geologica e l'attestazione di attribuzione della destinazione urbanistica;

VISTA la nota DRU n. 2992 del 26/02/2026 con cui l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina, a seguito della documentazione integrata dal Comune, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 DPR 380/2001.

VISTO che in data 15/01/2026 la procedura è stata assegnata al relativo gruppo istruttorio;

VISTA la seguente documentazione presente in piattaforma:

01 - ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
04 - QUIETANZA ONERI ISTRUTTORI
19 -DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE HA REDATTO LA DOCUMENTAZIONE
27 - STUDIO COMPATIBILITÀ IDRAULICA
28 - STUDIO INVARIANZA IDRAULICA
35 - RELAZIONE TECNICA
38 - RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ
90 - SHAPE FILES (ZIP)
SCREENING DI VINCA
INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PLANIMETRIE STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO

VISTA la seguente documentazione integrata:

Richiesta documentazione integrativa Genio Civile di Messina
documentazione integrativa - relazione geologica
Attestazione di attribuzione destinazione urbanistica

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Ambientale e nella documentazione allegata e depositata, da cui sono stati estrapolati gli elementi rilevanti ai fini delle determinazioni conseguenti.

CONSIDERATO che nella documentazione allegata al RAP viene riportato quanto segue:

La particella di proprietà di sigg. Giovanni TODARO, Rosaria Angela Giuseppa TODARO, Antonino TODARO, Rosario TODARO e Giovanna Grazia Maria TODARO è identificata al N.C.T. al foglio di mappa 12 dalla particella n. 1037 del Comune di Santa Teresa di Riva. La particella n. 1037 confina a Nord-Est con edificio in ditta Todaro Pietro ed aventi causa, a Sud-Est con traversa di Via Savoca, a Sud-Ovest con un fabbricato in ditta Todaro Giovanni e a Nord Ovest part. 2748. In cartografia essa ricade nella CTR 1:10000 N° 614050, della Carta d'Italia edita dall'I.G.M. Su detta particella insiste un edificio ad una elevazione f.t., che si estende sul fronte della traversa di Via Savoca per 13,65 ml con una profondità di 13,00 ml per una superficie complessiva di circa 170,00 mq. Attualmente la particella 1037 del foglio 12, oggetto di riassegnazione urbanistica, nel Piano di Fabbricazione, approvato con D.A. n. 38 del 08/03/1979 ed ancora in vigore, risulta classificata come “FI” tipologia urbanistica “Verde Pubblico” con un vincolo preordinato all'espropriazione decaduto in data 31/12/1993. Il terreno nell'area di origine alluvionale ricade sulla sponda destra del Torrente Porto Salvo e circa 600,00 m dalla battigia del mare a circa 70,00 m s.l.m.

2. VINCOLI SOVRACOMUNALI PRESENTI NELL'AREA DI INTERVENTO

Attualmente l'unico vincolo sovracomunale che grava sull'area oggetto di nuova destinazione urbanistica è il seguente: - Vincolo Sismico (ex L.64/74) – Classificazione Sismica Nazionale; - Piano Paesaggistico Messina – Ambito 9 (rientra nel regime di vincolo tipo 3a in un contesto già ampiamente edificato).

Invece non sono presenti sull'area in oggetto vincoli di carattere naturalistico per i quali la nuova assegnazione urbanistica possa in alcun modo avere degli impatti significativi sull'ambiente. Quanto affermato viene evidenziato dagli stralci planimetrici dei diversi piani paesaggistici che interessano il Comune di Santa Teresa di Riva (ME) e le aree limitrofe, dai quali si evince chiaramente che l'area oggetto di interesse non ricade all'interno di zone protette e/o vincolate: - Carta Forestale L.R. 16/96; - Carta Habitat Natura 2000; - Rete Ecologica Siciliana; - Rete Natura 2000.

3. INQUADRAMENTO NEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Nel Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Siciliana la porzione di terreno oggetto di tipizzazione urbanistica e l'intera particella 1037 del foglio 12 del Comune censuario di Santa Teresa di Riva ricadono in una area interclusa. A tal proposito si rappresenta che nel tratto a valle, a circa 350, del terreno oggetto di variante urbanistica lo stesso torrente risulta tombinato. Per la

precisione, dalla sezione posta circa 20,00 ml a monte del ponte dell'autostrada A18 – Messina - Catania sino al bastione del lungomare, il Torrente Porto Salvo risulta coperto da un impalcato stradale che definisce la sezione di deflusso delle acque. La misura della sezione, per tutto il tratto coperto lungo di circa 390 ml, risulta essere circa 7,00 m di larghezza per un'altezza minima di circa 2,25 m. Attualmente nella parte a monte dell'asta torrentizia del sito di attenzione sono incorso di realizzazione i lavori di cui al progetto *“Realizzazione canale di gronda a difesa del centro abitato di S. Teresa di Riva località Candidati”* che per l'appunto prevedono tra l'altro la risagomatura dell'alveo del torrente per un tratto lungo circa 750,00 ml a monte del tratto tombinato. Lo studio idraulico eseguito nell'ambito del progetto sopracitato, in fase di realizzazione, ha evidenziato che nel tratto di asta torrentizia tombinata l'altezza massima di deflusso dell'acqua, per una portata calcolata con tempo di ritorno pari a 300 anni, è pari a circa 0,50 m, misura di molto inferiore alla capacità di deflusso massimo della sezione idraulica in oggetto. Quanto sopra evidenziato mostra inequivocabilmente come le fasce attualmente individuate nel P.A.I. come Sito di Attenzione debbano essere oggetto di riesame in quanto con la sistemazione dell'asta torrentizia nel tratto a monte il rischio di esondazione in caso di piena risulta pressoché nullo. Inoltre si sottolinea come una nuova destinazione urbanistica alla striscia di terreno in oggetto non abbia alcuna influenza sulla situazione idrogeologica ed idraulica del territorio circostante in quanto non apporta neanche modifiche al carico urbanistico dell'area sulla quale risulta comunque edificabile un volume max di 1.000,00 mc.

4. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Attualmente la particella 1037 del foglio 12, oggetto di riassegnazione urbanistica, nel Piano di Fabbricazione, approvato con D.A. n. 38 del 08/03/1979 ed ancora in vigore, risulta classificata come “F1” tipologia urbanistica *“Verde Pubblico”*, con un vincolo preordinato all'espropriazione decaduto in data 31/12/1993. In particolare, l'area complessiva della particella è pari a circa 170 mq. Si evidenzia quindi come, in ogni caso, trattandosi di un lotto Intercluso avente una superficie compresa tra 120 e 200 mq il volume massimo edificabile sarà sempre pari a 1.000,00 mc per cui la nuova destinazione urbanistica della porzione di terreno interessata sicuramente non avrà alcuna influenza sul carico urbanistico, così come definito nell'art. 24 della L.R. 16/2016 e s.m.i., che resterà inalterato.

VISTO lo Screening di V.INC.A predisposto dal proponente;

CONSIDERATO

CHE nello *Studio di Invarianza idraulica* viene riportato quanto segue:

allo stato attuale tutta la particella 1037 del foglio 12 si presenta con la superficie totalmente edificata le cui acque meteoriche si riversano nella traversa di Via Savoca, su una pavimentazione assolutamente impermeabile, e quindi successivamente sul torrente Porto Salvo, come accade da oltre 70 anni. Trattandosi di un Lotto Intercluso avente una superficie compresa tra 120 e 200 mq il volume Max edificabile della particella 1037 sarà sempre pari a 1.000,00 mc per cui la nuova destinazione urbanistica della porzione di terreno interessata sicuramente non avrà alcuna influenza sul carico urbanistico, così come definito nell'art. 24 della L.R. 16/2016 e s.m.i., che resterà inalterato. La variante allo strumento urbanistico in oggetto rispetta appieno il principio dell'invarianza idraulica poiché l'intervento non apporta in alcun modo Modifiche significative alla permeabilità del suolo interessato né tantomeno comporta modifiche alle condizioni attuali del regime idrologico né aumento delle portate recapitate ai corpi idrici artificiali presenti.

CHE nello Studio di compatibilità idraulica si afferma:

considerata l'esigua porzione di terreno oggetto di cambio di destinazione d'uso, visto che detto cambio non modifica in alcun modo le portate recapitate al corpo idrico artificiale presente (fognatura pubblica), che restano inalterate in quanto non viene mutata la permeabilità del terreno, atteso che la modifica allo strumento urbanistico in vigore non cambia assolutamente il carico urbanistico della particella, che essendo un lotto intercluso compreso tra 120,00 e 200,00 mq avrà un Volume Massimo Edificabile pari a 1.000,00 mc, si può affermare che l'Attribuzione di Nuova Destinazione Urbanistica della striscia di terreno costituente una porzione della particella censita nel comune di Santa Teresa di Riva identificata al N.C.T. al foglio di mappa 12 dalla particella n.1037 è perfettamente compatibile e non provoca alcuna alterazione del regime idrogeologico del territorio in cui è inserita. A questo si aggiunga che l'eventuale costruzione di un nuovo fabbricato sulla particella in oggetto comporterà la regimentazione delle acque meteoriche, che saranno convogliate esattamente ove attualmente pervengono da oltre 70 anni, nel torrente Porto Salvo.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO E VALUTATO CHE l'area in esame ricade attualmente in z.t.o. "F1" tipologia urbanistica "Verde Pubblico" del Piano di Fabbricazione approvato con D.A. n. 38 del 08/03/1979, con vincolo preordinato all'espropriazione decaduto in data 31/12/1993.

CONSIDERATO E VALUTATO CHE la nuova destinazione urbanistica da assegnare risulta "B0".

CONSIDERATO E VALUTATO CHE la porzione di terreno oggetto di nuova destinazione urbanistica ha una superficie di soli 170,00 mq e si trova all'interno di un'area urbanizzata della quale costituisce un lotto di completamento.

CONSIDERATO E VALUTATO CHE gli unici vincoli esistenti sono quelli dovuti alla Classificazione Sismica del territorio e al Piano Paesaggistico Messina – Ambito 9 (rientra nel regime di vincolo tipo 3 in un contesto già ampiamente edificato).

CONSIDERATO E VALUTATO CHE sulla stessa area non insistono altri vincoli sovracomunali di carattere paesaggistico e/o naturalistico per i quali la nuova assegnazione urbanistica possa in alcun modo avere degli impatti significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area oggetto dell'intervento è urbanizzata.

CONSIDERATO E VALUTATO che non si ritiene che il progetto possa determinare impatti significativi sul suolo e sul paesaggio locale, e che non sia quindi necessaria una VAS.

CONSIDERATE E VALUTATE le relazioni di invarianza idraulica e di compatibilità idraulica prodotte dal proponente.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area esaminata interferisce con il sito d'attenzione di natura idraulica identificato con il codice "098-E-5SR-E03" e censito nel PAI del Bacino Idrografico della Fiumara d'Agrò e Area Territoriale tra Fiumara e Torrente Savoca (098) approvato con DPR n. 286 del 5/07/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 47 del 5/10/2007.

CONSIDERATO E VALUTATO CHE l'Autorità di Bacino, con la nota DRU prot. 120 del 08/01/2026, ha rilasciato parere positivo con le seguenti prescrizioni: *- data l'interferenza con il sito d'attenzione, gli interventi attuativi dovranno essere regolamentati dalle Norme d'Attuazione del PAI e in particolare dall'art. 26 Aree a pericolosità molto elevata (P4) e molto elevata; e tutte quelle opere che determinano una modifica sulla permeabilità dei suoli, dovranno rispettare gli accorgimenti previsti in attuazione del principio di invarianza idraulica. Inoltre, il parere prevede è rilasciato con le raccomandazioni di seguito riportate: - fare ricorso ai Sistemi di drenaggio Urbano sostenibile (SUDS) e/o alle Misure di ritenzione Naturale delle Acque (NWRM), che consentono un basso impatto ambientale nella laminazione e nell'infiltrazione nel suolo dei volumi di pioggia, adottando soluzioni che consentono: 1. mantenimento in condizioni di permeabilità naturale della porzione più ampia possibile della superficie oggetto di trasformazione, privilegiando lo sviluppo in verticale delle costruzioni e minimizzazione della costipazione del suolo naturale rimodellato; 2. riuso delle acque di pioggia defluenti dalle coperture, tenendo conto dei reali fabbisogni e dei*

vincoli di qualità per gli usi compatibili quali: irrigazione, innaffiamento giardini, acque grigie e lavaggio pavimentazioni esterne ecc. Per quanto non esplicitamente riportato è necessario attenersi alle disposizioni di cui alla direttiva AdB prot. 6834 11/10/2019 e al successivo DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021.

CONSIDERATO E VALUTATO CHE con nota DRU n. 2992 del 26/02/2026, l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina, a seguito della documentazione integrata dal Comune, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 DPR 380/2001.

VALUTATO che l'area non ricade in aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica.

RITENUTO dunque che l'intervento oggetto dalla variante non possa essere in grado di generare impatti rilevanti a carico dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e dell'ambiente urbano.

Tutto ciò **VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**

ESPRIME

Parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si forniscono le seguenti raccomandazioni:

1. La proposta progettuale dovrà rispettare quanto statuito nel parere di autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia sopra citato.
2. Per gli eventuali edifici di progetto, favorire l'utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana da gronda, attraverso l'impiego di adeguati serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle eventuali aree a verde.
3. L'adozione di specifiche prescrizioni da prevedere già in fase di progettazione per la minimizzazione del rischio idrogeologico e sismico.
4. Per gli spazi aperti favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche.
5. Proporre per le eventuali aree a verde una adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta a ridurre gli effetti della pioggia battente.
6. Favorire l'adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
7. Al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del Piano dovranno essere

- attuate, ove previste, tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale.
8. Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l'intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso.
 9. Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nelle eventuali aree a verde, dovranno essere salvaguardate.
 10. Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
 11. Tenuto conto che l'area è interna al sito di attenzione per il rischio idraulico del PAI si raccomanda che gli eventuali edifici vengano progettati e realizzati con una altezza dal piano stradale di almeno 60 cm e con esclusione di piani cantinati e semi cantinati.
 12. Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione controllata delle acque superficiali.
 13. Per le eventuali aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica.
 14. Gli Edifici dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto della vigente normativa attraverso Edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building), edifici a consumo energetico quasi nullo.
 15. Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.